

118. *Sentenza del 21 dicembre 1901 nella causa Bondenari.*

Art. 251 L. E. F. Insinuazione tardiva di un credito ; spese.

I. Nel fallimento di A. Fanchiotti in Chiasso, il signor Bondenari Antonio, farmacista in Biasca, insinuava un credito di 16 644 fr. 10. L'insinuazione essendo avvenuta circa un mese dopo scaduto il termine per le notifiche, l'Amministrazione del fallimento rifiutavasi di ammetterla, pretendendo che il creditore avrebbe dovuto giustificare il ritardo, ciò che non aveva fatto. Su ricorso del Bondenari, l'Autorità inferiore di vigilanza ingiungeva all'Amministrazione di prendere in considerazione la notifica, caricava però al ricorrente le spese di cancelleria in 6 fr. Avendo il Bondenari ricorso contro quest'ultimo dispositivo all'Autorità superiore, questa confermava la decisione dell'Autorità inferiore, osservando: Pel disposto dell'art. 251 lemma 4 della L. E. F. il signor Bondenari avrebbe dovuto giustificare in confronto dell'Amministrazione del fallimento l'insinuazione tardiva del suo credito. Invece il ricorrente non l'ha fatto che davanti l'Autorità inferiore di vigilanza e dietro richiesta di quest'ultima. Tale omissione essendo l'unica causa che diede origine alla controversia, il creditore è in obbligo di sopportarne le spese a termine del 2° alinea dell'articolo citato.

II. È contro questa decisione che il signor Bondenari ricorre attualmente al Tribunale federale.

*In diritto:*

La decisione dell'Autorità superiore cantonale riposa sopra un'interpretazione erronea dell'art. 251 della legge federale. L'art. 251 non fa obbligo al creditore, in caso di insinuazione tardiva di un credito, di giustificare nè davanti l'Amministrazione del fallimento, nè più tardi davanti le Autorità di vigilanza, i motivi del ritardo. L'articolo suddetto dispone al contrario che le insinuazioni tardive devono essere accettate fino alla chiusura del fallimento, sotto le riserve contenute negli alinea seguenti. Ora gli alinea che seguono

non fanno che disporre che il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo, che non ha diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione e che può essere costretto ad una conveniente anticipazione. L'alinea 4 dell'art. 251 stabilisce bensì che « se l'Amministrazione del fallimento ritiene *giustificata* l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni », ma questo disposto non si riferisce ad un giudizio da emanarsi sull'esistenza o meno di motivi che giustifichino il ritardo, ma alla decisione da prendersi dall'Amministrazione del fallimento in base all'art. 245 della legge federale. (Vedasi il testo tedesco e francese dell'art. 251.) È quindi completamente a torto che le Autorità cantonali hanno addossato al ricorrente le spese relative al ricorso. Il rifiuto dell'Amministrazione del fallimento di ammettere l'insinuazione tardiva del ricorrente perchè non aveva giustificato i motivi del ritardo era completamente contrario al disposto dell'art. 251, per cui imponevasi il ricorso alle Autorità cantonali di vigilanza.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso Bondenari è ammesso e sono annullate quindi le decisioni 18 ottobre e 30 novembre 1901 delle Autorità cantonali di vigilanza.

119. *Entscheid vom 21. Dezember 1901  
in Sachen Buchser.*

*Die Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht absolute Voraussetzung der Gültigkeit einer Pfändung. Art. 70 B.-G.*

I. Notar Lütthy in Seengen verlangte am 21. August 1900 Betreibung der Gebrüder Arnold und Gotthold Buchser, Metzger in Leutwyl, für eine Forderung von 326 Fr. Der Betreibungsbeamte von Leutwyl glaubte, wie er angibt im Interesse der Kostenersparnis, sich mit dem Erlasse eines einzigen Zahlungsbefehles begnügen zu können. Er fertigte einen solchen auf beide